



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA
VIA SANTA MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

N. 356 DEL 12/09/2024

OGGETTO: CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 29-37, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS N. 36/23 MEDIANTE L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA "TRASPARE", PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADA COMUNALE IN LOC. SCHIERANCO - IMPRESA AMIGLIARINI SRL DI CREVOLADOSSOLA (VB) - CIG: B3074A221E - CUP: I62F23000210006 - IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventiquattro del mese di settembre del giorno dodici

PREMESSO

- Che il bilancio di previsione 2024-2026, è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.12.2023.
- Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 17.06.2024 con il quale il Geom. Fabbri Maurizio è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico.

Premesso che ai sensi del comma 29 art. 1, della legge 27.12.2019, n. 160, è stato concesso al comune di Montescheno un contributo pari a €. 50.000,00 in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Dato atto che occorre affidare l'incarico per la realizzazione di lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione urbana strada comunale in loc. Schieranco";

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo, redatto dall'Ufficio tecnico Comunale relativo ai lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione urbana strada comunale in loc. Schieranco", per un importo complessivo pari a €. 50.000,00;

Vista la Deliberazione G.C. n. 29 del 24.04.24, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo, dei lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione urbana strada comunale in loc. Schieranco"; per un importo complessivo da quadro economico pari a €. 50.000,00;

Dato atto che occorre provvedere all'affidamento delle lavorazioni di cui sopra;

Visto e richiamato l'art. 1 della L. n. 135/12 di conversione con modificazioni del D.L. n. 95/12, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 36/23 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di cui trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Messa in sicurezza strada comunale in loc. Barboniga - Importo del contratto: €. 38.252,17 oneri di sicurezza compresi oltre IVA 10%;

Ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/23, l'incarico è considerato come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.14;

Dato atto che le clausole ritenute essenziali, sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del D.Lgs. 36/23, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

che l'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Preso atto che l'allegato I.1 al D.Lgs. 36/23 definisce, all'art. 3, c.1, lettera d), che l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b),

del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/23, l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/23;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, c.1, del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

DATO ATTO che l'Articolo 225, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 36/23 e la Delibera ANAC n. 582 del 13.12.23 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione – prevede che, a partire dal 01.01.24, per ogni affidamento per lavori, servizi e forniture per qualsiasi importo, occorre utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ai fini della completa digitalizzazione degli appalti pubblici.

DATO ATTO che con appalto del 12.09.24, mediante il portale “Traspare”, è stato affidato l'incarico per la realizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione urbana strada comunale in loc. Schieranco”, alla Ditta AMIGLIARINI Srl con sede in Via Galletti, 6, 28865 Crevoladossola (VB) - Partita IVA: 00246250039, per l'importo di €. 44.500,00 oneri di sicurezza compresi oltre IVA 10%;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/23, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, c. 3 e 4, dello stesso, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;

RITENUTO di affidare alla Ditta AMIGLIARINI Srl con sede in Via Galletti, 6, 28865 Crevoladossola (VB) - Partita IVA: 00246250039, l'incarico per la realizzazione dei lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione urbana strada comunale in loc. Schieranco”, per un importo di €. 44.500,00 oneri di sicurezza compresi oltre IVA 10%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/13;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

la L. n. 241/90 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai procedimenti amministrativi”; l'art. 107 c. da 1 a 6 del D.Lgs n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/00 in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali; l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/00 in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.e.i.;

2. Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla Ditta AMIGLIARINI Srl con sede in Via

Galletti, 6, 28865 Crevoladossola (VB) - Partita IVA: 00246250039, l'incarico per la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione urbana strada comunale in loc. Schieranco", per un importo di €. 44.500,00 oneri di sicurezza compresi oltre IVA 10%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

3. Che il presente provvedimento assume il valore della decisione di contrarre di cui all'art. 17, c. 1-2, D.Lgs 36/23;
4. Di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/11, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

D.LGS 118/2011						
IMPORTO	VOCE/ CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO FINANZIARIO	CIG
€. 48.950,00	8230/80/1	10	05	202	U.2.02.01.09.999	B3074A221E

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/23, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato;
6. DI DARE ATTO che la spesa è finanziata con contributo ai sensi del comma 29 art. 1, della legge 27.12.2019, n. 160;
7. DI INDIVIDUARE, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.lgs n. 36/23, il seguente responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione Geom. Fabbri Maurizio;
8. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: FABBRI GEOM. MAURIZIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Antrona Schieranco, lì 12/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: TUCCI GIADA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Antrona Schieranco, lì 12/09/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
BIONDA MIRIAM

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/09/2024 al 27/09/2024 ai sensi della vigente normativa in materia.

Antrona Schieranco, lì 12/09/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: BIONDA MIRIAM